

A TUTTI I SOGGETTI INTERESSATI

Milano, 4 dicembre 2017

Oggetto: Contributo ambientale Conai – “Procedura di esenzione ex post dal CAC per imballaggi primari di dispositivi medici e/o prodotti farmaceutici”. Delibera CdA Conai del 22 novembre 2017.

Si ricorda che per gli imballaggi primari a diretto contatto con i dispositivi medici e/o prodotti farmaceutici destinati all'utilizzo in strutture sanitarie pubbliche e private o (solo per i prodotti farmaceutici) smaltiti attraverso il circuito Assinde, è prevista una procedura di esenzione dal Contributo ambientale Conai fin dal 1999.

In particolare, tale esenzione si applica al momento dell'acquisto (in Italia o all'estero) attraverso un'autodichiarazione “ex ante” (**modulo 6.12**, per i **dispositivi medici** e **modulo 6.13**, per i **prodotti farmaceutici**).

Nell'ambito di un più ampio processo di aggiornamento, revisione e semplificazione delle procedure consortili, anche su richiesta di operatori del settore, Conai è recentemente intervenuto sull'argomento, introducendo **una nuova procedura di esenzione contributiva** in aggiunta a quella esistente, in modo che ciascun consorziato possa optare per quella più idonea in funzione dei flussi di imballaggi gestiti e della relativa tracciabilità ai fini contabili.

La nuova procedura che **decorre dal 1° gennaio 2018**, conferma innanzitutto le tipologie di imballaggio e i flussi esenti previsti dai moduli 6.12 e 6.13. In particolare, riguarda esclusivamente gli imballaggi primari a diretto contatto con dispositivi medici, dispositivi medici diagnostici in vitro, dispositivi medici impiantabili attivi e con i prodotti farmaceutici e medicinali (definiti dalle normative nazionali e comunitarie), destinati all'utilizzo nelle strutture sanitarie pubbliche o private o smaltiti attraverso il circuito ASSINDE (solo per i farmaci), se già assoggettati al Contributo all'atto degli acquisti nazionali e/o delle importazioni.

La nuova procedura, inoltre, è da considerarsi alternativa a quella già esistente (esenzione ex ante con moduli 6.12/6.13), mentre può essere utilizzata anche contemporaneamente qualora si tratti di flussi di imballaggi documentati e tracciati separatamente.

La richiesta di rimborso potrà essere presentata dal 2019, entro fine febbraio, con riferimento all'anno successivo a quello per il quale si chiede il rimborso e con riconoscimento di un rimborso pari al 75% dell'importo spettante per le richieste presentate con un ritardo di non oltre 30 giorni dalla scadenza ordinaria.



Entro l'anno 2018 sarà reso disponibile il nuovo modulo per la richiesta di rimborso con le relative istruzioni.

Per le aziende che intenderanno ricorrere alla procedura ex post, è richiesta una manifestazione di interesse da inviare al Conai dal 1° gennaio al 30 settembre 2018 con un modulo che sarà reso disponibile a breve.

Per eventuali approfondimenti, contattare il numero verde Conai 800337799 o scrivere a infocontributo@conai.org, citando l'oggetto.

Cordiali saluti

Valter Facciotto
Direttore Generale
